

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ivonne Caliz

(+39) 335 7991171

ivonne.caliz@asufc.sanita.fvg.it

Referente

Dott.ssa Lucia Pelagatti

(+39) 0432 921887

lucia.pelagatti@asufc.sanita.fvg.it

Ordinanza n. 02R/2020/ASUFC del 23/04/2020

REVOCA DEL DIVIETO DI IMMISIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI PRODUZIONE DELL'ARCO COSTIERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ZONA 02UD "S.ANDREA" - DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA DA ZONA DI CLASSE (A) A ZONA DI CLASSE (B)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare, le previsioni per le Autorità Competenti in relazione alle azioni in caso di sospetta non conformità o accertata non conformità come previsto dall'articolo 137 comma 2 "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione" e dall'articolo 138 "Azioni in caso di accertata non conformità" comma 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019,

che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la Legge Regionale 13 luglio 1981, n.43;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n. 264 del 09 febbraio 2018 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa", che prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali e in autocontrollo ed il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo;

VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.923 del 7 giugno 2019 "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone";

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 22 ottobre 2019, n. 2035 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Modifiche all'allegato A della deliberazione giunta n. 923 del 7 giugno 2019";

CONSIDERATO che con propria ordinanza n. 02/2020/ASUFC del 09/03/2020 vige il divieto di immissione al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi estratti dalle zone di produzione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia – ZONA 02UD "S.ANDREA" – declassificazione temporanea da zona di classe (A) a zona di classe (B);

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) n. 2019/627 prevede all'Art. 63 comma 1 che *"le autorità competenti possono riaprire una zona di produzione o di stabulazione chiusa unicamente se le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi risultano nuovamente conformi alle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del Regolamento (CE) n. 853/2004 e non presentano altri rischi per la salute umana"*;

CONSIDERATO che la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n. 923 del 7 giugno 2019 al punto 5.1 prevede che *"la revoca delle misure restrittive potrà essere adottata dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo qualora a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 (una) settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSVE comunichi alle Aziende Sanitarie il ripristino delle condizioni di idoneità della zona A di produzione e di raccolta"*;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 Art. 65 del Regolamento (UE) n. 2019/627 *"nel decidere in merito alla classificazione, alla riclassificazione, all'apertura o alla chiusura delle zone di produzione in conformità agli articoli 52, 62 e 63, le autorità competenti possono tenere conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o da organizzazioni che li rappresentano unicamente se il laboratorio che esegue le analisi è designato dalle autorità competenti e il campionamento e l'analisi sono effettuati in conformità a un protocollo concordato congiuntamente dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare o dall'organizzazione interessata"*;

CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza sanitaria da SARS CoV-2 ed in riferimento alle recenti misure di contenimento del contagio da COVID-19, l'ARPA FVG con propria nota 8067/P/GEN/STA del 12/03/2020 ha comunicato di sospendere temporaneamente tutte le attività di monitoraggio dei molluschi eduli lamellibranchi (banchi naturali e allevamenti);

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art. 4 del citato Decreto del Direttore del Servizio di sanità pubblica veterinaria 22 ottobre 2019, n. 2035 e nel rispetto della *"Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve"*

Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Regulation 854/2004" qualora l'Autorità competente non possa ottenere i campioni ufficiali ("Where officers of the competent authority, or other authorized official bodies, cannot obtain samples"), per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione, l'autorità competente tiene conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano;

PRESO ATTO che le analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n. 20AT2SD-A/2160 del 21/04/2020 dell'IZS delle Venezie SCS8 Valorizzazione delle produzioni alimentari sede San Donà di Piave (Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155L) (verbale di prelevamento in autocontrollo di BIO-RES SOC. COOP. datato 16/04/2020) evidenziano il rispetto dei limiti microbiologici previsti per la zona di classe A, come definito dall'Art. 53 del Regolamento (UE) 2019/627, per i molluschi bivalvi vivi della specie (*Chamelea gallina*) estratti dalle acque costiere della Regione Friuli Venezia Giulia – ZONA 02UD "S.Andrea", già Zona (A) individuata in Allegato A alla D.G.R. FVG n. 923 del 7 giugno 2019;

ATTESO che a seguito dei risultati acquisiti può ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di zona A e conseguentemente consentita la revoca dell' Ordinanza n. 02/2020/ASUFC del 09/03/2020;

REVOCA L'ORDINANZA n. 02/2020/ASUFC del 09/03/2020

1. Sono conseguentemente consentite la raccolta, commercializzazione e l'immissione al consumo di molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque costiere/lagunari della Regione Friuli Venezia Giulia – Zona 02UD "S.Andrea", già Zona (A);
2. Gli Agenti della forza pubblica e gli Operatori Tecnici di Vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore il giorno della notifica.

IL DIRETTORE SOC

Dott.ssa Ivonne Caliz

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)